



# Minori e accattonaggio: matassa di norme

## La giurisprudenza della Cassazione

**C**hi, mosso da un senso di solidale benevolenza, allunga la moneta al bambinetto che chiede l'elemosina; c'è invece chi, ritenendo inaccettabile la condizione di quei fanciulli, chiama la polizia per un improbabile riaffidamento ai genitori.

Accertato che il ragazzino mendica, nella maggior parte dei casi si appura anche che il genitore – quasi sempre nomade – oltre a saperlo perfettamente, ci lucra sopra senza alcuna remora.

Però, la cosa più difficoltosa, per la polizia, è districarsi in una rete di norme che, come dire, “a fisarmonica”, si espandono dall'impiego dei minori nell'accattonaggio (dal 2009 non più semplice contravvenzione, ma delitto), fino al riprovevole maltrattamento in famiglia, per giungere alla disumana riduzione in schiavitù. Una scala su cui, la denuncia degli agenti alla magistratura, deve individuare l'accordo che meglio armonizzi il fatto con la sua giusta rilevanza penale. Anche perché in gioco, vengono stili di vita e tradizione che in certi contesti – vedi il nomadismo – fanno apparire normale ciò che per la comune opinione è degradante.

**NIENTE PENA PER L'ACCATTONAGGIO PART-TIME** : - Per spiegare i problemi applicativi, prendiamo il caso della Tizia, di nazionalità rumena, più volte sorpresa dalla Polizia a mendicare seduta in terra, per strada, con in grembo una bambina, mentre l'altro figlioletto di quattro anni, elemosinava nei paraggi, consegnando alla madre il denaro guadagnato.

Dal racconto degli agenti era emerso che il bambino fosse solito, per oltre quattro ore, a non sedersi, a non mangiare e, nonostante il rigore invernale, ad essere vestito solo con pantaloni e maglietta.

A conclusione del processo la Corte d'Assise di S. Maria Capua Vetere (sentenza 22 giugno 2006) era andata giù pesante, condannando la madre per il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

La Corte di Assise di Appello di Napoli (sent. 9 gennaio 2008), attenuando la cosa, aveva mantenuto però l'accusa più grave della riduzione in schiavitù, individuabile nella condotta della madre che approfittava di una situazione di inferiorità psico-fisica del minore, costretto all'accattonaggio con finalità di sfruttamento economico.

La Cassazione (sent. n. 44516/2008), infine, ha ribaltato i termini della questione, ritenendo sussistente il maltrattamento sul minore, ma non la riduzione in schiavitù. Per sottolineare il ragionamento su cui l'ipotesi più grave (quella della schiavitù) si era infranta, cioè la considerazione che il bambino fosse utilizzato per la questua per poche ore al giorno, i commentatori ne hanno dedotto una sorta di legittimazione dell'“accattonaggio part-time”.

Il fatto è che l'art. 600 c.p. (modificato dall'art. 1, legge 11 agosto 2003, n. 228) fa leva sul concetto di “servitù”, intesa come uno stato di continuativa soggezione in cui una persona sia ridotta o mantenuta, allo scopo di sfruttamento economico o sessuale, soprattutto mediante il costringimento a prestazioni lavorative attuate mediante minaccia, violenza o abuso di autorità (per una definizione normativa di “soggezione” vedesi la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948).

Ma è questa la condizione di un minore, se sporadicamente e per poche ore al giorno, la madre lo impiega nell'attività di accattonaggio? Si può parlare di “soggezione” e quindi di “schiavitù”?



C da premettere che qui non siamo di fronte a forme organizzate di accattonaggio, gestite da soggetti di pochi scrupoli che non esitano a sfruttare donne e minori, ma ad un adre che, com'è, si radice nella nomade, sbarca il lunario con questa attività tipica della sua gente.

Se il reato di "riduzione in schiavitù" decade, però, i maltrattamenti rimangono. *"Si pu parlare di maltrattamenti in famiglia sancisce la giurisprudenza quando il genitore consenta o favorisca attività del minore lesive della sua integrità fisica e psichica, mentre sarà ravvisabile il più grave reato di riduzione in servitù quando le forme di assoggettamento del minore si traducano in una integrale negazione della libertà e dignità dello stesso. Le due condotte sono, per così dire, in progressione criminosa e quando sia ravvisabile la seconda, la prima deve intendersi consumata. Viceversa quando, invece, la condotta dell'agente non produca un completo asservimento del soggetto passivo, ma cagioni allo stesso sofferenze morali e materiali sar ravvisabile il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia"*.

Se non c'è un totale asservimento del minore ed una eccessiva utilizzazione del medesimo al fine di sfruttamento economico, non c'è schiavitù, mentre si pu rilevare nella donna una condotta omissiva idonea a produrre al bambino gravi danni, consistenti nel fatto di costringerlo a chiedere l'elemosina ai passanti, stando in piedi per oltre quattro ore al giorno, in pieno periodo invernale, senza che fosse vestito in maniera adeguata, in tal modo omettendo di adempiere ai doveri di educazione, di istruzione e mantenimento, che la legge impone ai genitori nei confronti dei figli minori.

**N MALTRATTAMENTI, N ACCATTONAGGIO:** Altro caso, stessa giurisdizione (quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere): la polizia arresta una donna per maltrattamento del figlio minore, avviato all'accattonaggio, il GIP, però, non convalida. Questa volta, la sentenza della Cassazione è la nr. 22511 del 7 giugno 2011.

Secondo l'accusa, la mamma "gira per ore in strada col piattino e con la bambina in braccio, appostandosi negli incroci delle città di Caserta e Casagiove. La piccola è quindi "sottoposta a continue sofferenze fisiche e psichiche". Dai rilievi fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria prima dell'arresto si evince tuttavia - secondo il GIP - che la donna "accudisce alla figlia minore mentre chiede l'elemosina e non la maltratta", in diverse fotografie "allatta la figlia e la tiene in braccio". Per il Tribunale, l'ipotesi di reato di maltrattamenti decade. Anzi - secondo il giudice - la donna si era limitata a "lavorare" (chiedere l'elemosina ad automobilisti in transito), tenendo con sé la bambina e provvedendo alle sue esigenze di cura e assistenza materne. Niente reato, niente arresto, che peraltro per questa ipotesi è facoltativo.

Ma non integra, forse, il reato di maltrattamento il solo fatto di coinvolgere il minore nell'attività di accattonaggio? La partecipazione della sua creatura avvenuta in forma coatta anche se mediata: evidente che la madre l'ha "esibita" al deliberato scopo di "suscitare - proprio per la tenerissima età - la compassione degli automobilisti", noncurante di "esporla a lungo a rigide e inadatte condizioni climatiche e ambientali".

Tuttavia - per la Cassazione - la tesi secondo cui l'impiego "indiretto" di minori nell'accattonaggio integra il reato di maltrattamento a norma dell'art. 572 c.p., non è fondata.

Tante decisioni (Cass. Sez. 6, 9.11.2006 n. 3419, Bel Baida, rv. 235337; Cass. Sez. 5, 17.9.2008 n. 44516, rv. 242208) riguardano casi - ben diversi da quello descritto - in cui i minori sono impiegati in modo "concreto e diretto e personale" nella richiesta di elemosine, in contesti nei quali i genitori si disinteressano completamente dello stato e dei bisogni dei bambini, utilizzati per scopi di mero "sfruttamento economico". Sono tutti casi in cui coi maltrattamenti concorre anche il reato di impiego di minori nell'accattonaggio, prima contravvenzionale (art. 671 c.p.) e oggi delitto ex art. 600-octies c.p. (giusta la "sostituzione" dell'art. 671 c.p. operata con L. 15 luglio 2009, n. 92).

**LA LEGGE 94/2009 NON HA ABROGATO, MA PIUTTOSTO AGGRAVATO**

**LA CONTRAVVENZIONE PRECEDENTEMENTE PREVISTA:** L'uomo impiegava una minore di pochi anni affidatagli dai genitori per raccogliere su un tram le offerte dei passeggeri mentre egli suonava la fisarmonica. La polizia lo identifica e lo denuncia per impiego di minori nell'accattonaggio. Il fatto risaliva al 2008 per cui l'ipotesi era ancora una semplice contravvenzione (art. 671 c.p., commi 1 e 2). Il Tribunale - questa volta quello di Torino - preso atto che nel frattempo, l'art. 3, comma 12 della n. 94 del 2009, ha cancellato la norma contravvenzionale, ed introdotto il delitto di cui all'art. 600 octies, c.p., assolve perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Si tratta di una interpretazione assai formale che la Cassazione (Sez. I, Pen. Sent. 26 maggio 2011, n. 21198) ha reputato inesatta. Il giudice aveva ritenuto l'abrogazione della contravvenzione prevista dal codice (ex art. 2 c.p., comma 2), ma (implicitamente) non l'applicabilità del delitto di cui all'art. 600 octies c.p., contemporaneamente introdotto con la stessa L. n. 94 del 2009. Nell'affermare l'abolitio criminis, aveva dunque (implicitamente) escluso la *mutatio* (art. 2 c.p., comma 4), che avrebbe dovuto comportare s l'applicazione della legge pi favorevole, ma comunque una declaratoria di penale responsabilità.

Chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con memoria difensiva trasmessa via fax il 14/3/11 il difensore nominato d'ufficio aderiva alle motivazioni della sentenza di assoluzione.

La legge 15 luglio 2009, n. 94 nell'introdurre il reato di impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600 octies c.p.) non ha scriminato le condotte già previste dall'art. 671 c.p. (formalmente abrogato), ma ha stabilito per esse una diversa e maggior sanzione (Cass., 1, sent. n. 13526 del 10/3/10, rv. 246831; Cass., 1, sent. n. 23869 del 3/6/10, rv. 247982).

In definitiva, la successione nel tempo delle leggi penali in questione va ricondotta alla disposizione dell'art. 2 c.p., comma 4, per cui il fatto ascritto all'imputato deve essere regolato dalla norma al lui pi favorevole di cui all'art. 671 c.p., vigente al momento del fatto.

*\* Funzionario della Polizia di Stato e  
Docente di Politiche della Sicurezza  
Presso l'Università di Bologna*

